DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1982

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(82/180/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con decisione 81/216/CEE [2] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il diritto comunitario ;

considerando che, inoltre, gli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferimento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione e purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

[1] GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

[2] GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 27.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering		Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens		Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος Μέλος	Τρίτη Χώρα	Φύση καί ήμερομηνία τῆς συμφωνίας		Ἡμερομηνία λήξεως κατόπιν τῆς παρατάσεως ἤ τῆς σιωπηρᾶς ἀνανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement		Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord		Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord		Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord	30. 1. 1959	27. 5. 1983
	Joegoslavië	Handelsakkoord	18. 6. 1958	30. 6. 1983
	Marokko	Handelsakkoord	5. 8. 1958	30. 6. 1983
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale	9. 9. 1952	30. 6. 1983
	Madagaskar	Handelsaftale	10. 12. 1965	25. 6. 1983
	Marokko	Handelsaftale	26. 7. 1961	30. 6. 1983
	Senegal	Handelsaftale	11. 4. 1962	10. 7. 1983
	Spanien	Handelsaftale	1. 7. 1960	30. 6. 1983
	Tunesien	Handelsaftale	8. 6. 1960	31. 5. 1983
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen	31. 1. 1958	31. 5. 1983
	Island	Handelsabkommen	20. 5. 1954	30. 6. 1983
	Jugoslawien	Handelsabkommen Protokoll	11. 6. 1952 16. 7. 1964	30. 6. 1983
	Philippinen	Handelsabkommen	28. 2. 1964	12. 8. 1983
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr	16. 2. 1952	30. 6. 1983
ΕΛΛΑΣ	Ἰράν	Ἐμπορική Συμφωνία	3. 2. 1976	3. 2. 1983
	Τυνησία	Ἐμπορική Συμφωνία	2. 3. 1960	2. 3. 1983
	Ἰορδανία	Ἐμπορική Συμφωνία	27. 2. 1977	27. 2. 1983
	Συρία	Ἐμπορική Συμφωνία	27. 5. 1969	27. 5. 1983
	Μάλτα	Ἐμπορική Συμφωνία	14. 4. 1976	14. 4. 1983
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964	10. 7. 1983
ITALIA	Austria	Accordo commerciale Scambio di lettere	19. 6. 1949 14. 11. 1961	30. 6. 1983
	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952	19. 6. 1983
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960	30. 6. 1983
	Spagna	Accordo commerciale Processo verbale	28. 6. 1960 1. 4. 1967	8. 6. 1983
	Turchia	Accordo commerciale	24. 1. 1952	31. 5. 1983